



TOMMASO VALENTINETTI
ARCIVESCOVO METROPOLITA
DI PESCARA-PENNE

Prot. N. 205/10

Volendo essere sempre più attenti alla Pastorale della Famiglia e alla diffusione della santità familiare, così importante nel tempo presente per il bene della Chiesa e delle singole comunità cristiane;

riconosciuto il valore della vita, delle virtù, della spiritualità e delle opere dei Beati Coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi per il rinnovamento della vita cristiana;
con il presente atto

DECRETIAMO

è costituita l'Associazione Privata dei fedeli "Beati Coniugi Luigi e Maria" a norma del canone n. 299 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Con il medesimo atto viene approvato *ad experimentum* per cinque anni l'allegato Statuto e le nomine per il primo quinquennio.

Con l'augurio che la stessa Associazione possa diffondersi non solo nella nostra Chiesa diocesana di Pescara-Penne ma in molte altre Chiese particolari, benedico di cuore tutti coloro che hanno avuto l'ispirazione di associarsi e quanti ne saranno membri.

Dato a Pescara, dalla nostra Sede Arcivescovile, il 31 maggio 2010, Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.

Tommaso Valentineti
Arcivescovo

Roberto Bertoia
Cancelliere

**Atto costitutivo e statuto dell'Associazione privata
Beati Coniugi Luigi e Maria**

ART. 1

Denominazione

§ 1 È costituita l'Associazione privata di fedeli "Beati Coniugi Luigi e Maria", dotata di personalità giuridica, che opera nella Chiesa per la promozione della vita, delle virtù, della spiritualità, delle opere dei Beati Coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi e per il rinnovamento della vita cristiana.

§ 2 L'Associazione ha sede legale in Via G. Mezzanotte, 92- 65126-Pescara

ART. 2

Finalità associative

§ 1 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) la conoscenza della vita, delle virtù e della spiritualità dei Beati Coniugi;
- b) la conversione permanente della vita dei propri membri nel conformarsi sempre più al Vangelo sulle tracce dei Beati Coniugi;
- c) la formazione dei membri al servizio nella Chiesa e nella società, in modo particolare degli sposi e dei genitori sull'esempio del vincolo coniugale e dell'opera educativa, nei confronti della prole, dei Beati Coniugi;
- d) l'aiuto e la collaborazione alla postulazione della causa di canonizzazione dei beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi.

ART. 3

Attività associative

§ 1 L'Associazione svolge tutte le attività necessarie o utili al raggiungimento delle finalità espresse dall'art. 2. Promuove inoltre la formazione umana e religiosa dei suoi membri, in modo particolare degli sposi, per una loro sempre maggiore partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa e per una presenza incisiva nei campi della cultura, della carità e dell'impegno sociale. A tal fine promuove la conoscenza della vita, della spiritualità e delle opere dei Beati Coniugi Luigi e Maria, attraverso manifestazioni, convegni culturali e spirituali, sostegno a studi, pubblicazioni scientifiche, opere divulgatrici della figura dei Beati Coniugi.

ART. 4

Modalità organizzative

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali e artistiche connesse alle proprie attività, nello spirito del presente Statuto.



ART. 5

Membri dell'associazione

§ 1 Sono membri dell'Associazione i singoli fedeli che, dopo il previsto cammino di preparazione, hanno dichiarato di voler operare attivamente nella Associazione ed in essa siano stati accolti; per i sacerdoti (cfr. CIC, can 298, § 1) ed i religiosi e le religiose occorrerà il consenso dei loro superiori (cfr. CDC, can 307, § 3).

ART. 6

Organi di governo

§ 1 Sono organi di servizio dell'Associazione:

- I Presidenti, coniugi, sacramentalmente uniti
- il Consiglio di Presidenza;
- l'Assemblea dei membri.

§ 2 I presidenti, il Consiglio di Presidenza, formato da 9 persone compreso il Tesoriere, sono eletti a norma del can 119, § 1 del CDC, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

ART. 7

I Presidenti

§ 1 La responsabilità della Presidenza dell'Associazione, data la natura di essa, sarà sempre affidata ad una coppia di sposi sacramentalmente uniti.

§ 2 I Presidenti:

- a) convocano e presiedono il Consiglio di Presidenza;
- b) coordinano le attività pastorali ed organizzative dell'Associazione;
- c) rappresentano l'Associazione presso la Conferenza Episcopale Italiana e presso ogni altra autorità ecclesiastica;
- d) Curano i rapporti con gli altri consiglieri dell'Associazione

§ 3 I Presidenti vengono eletti tra i membri dell'Assemblea e possono essere confermati alla scadenza del mandato.

§ 4 Per la durata del primo mandato assumeranno la presidenza dell'Associazione i coniugi Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola.

ART. 8

Membri fondatori

§ 1 Sono membri fondatori dell'associazione i signori:

- Enrichetta dott.ssa Beltrame Quattrocchi, della Diocesi di Roma, che assume la carica di Presidente onorario dell'associazione;
- Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola, della Diocesi di Teramo e Atri
- Don Paolo Gentili, della diocesi di Grosseto
- Barbara Pucarelli e Felice Scarlatella, della Diocesi di Pescara-Penne
- Annamaria Scorcìa e Gaetano Puglielli, della Diocesi di Pescara-Penne



- Donatella Gigante e Giovanni Basciani, della Diocesi di Pescara-Penne
- Sara Parente e Giordano Alimonti, della Diocesi di Pescara-Penne
- Sandra Migliaccio e Mirko Spezialetti, della Diocesi di Pescara-Penne
- Antonio Ognibeni, della diocesi di Roma
- Don Luis Escalante, della Diocesi di Sabina Poggio Mirteto
- don Emilio Lonzi, della Diocesi di Pescara Penne
- avv. Carlo Fusco, che assume la carica di consigliere giuridico;

ART. 9

Il consiglio di presidenza.

§ 1 Il consiglio di presidenza è formato da:

- a. il Presidente onorario
- b. i Presidenti
- c. il Consigliere Spirituale
- d. il Tesoriere
- e. il Consigliere giuridico
- f. il Consigliere Canonico
- g. il Consigliere Pastorale
- h. il Segretario

§ 2 Qualora il Consiglio di Presidenza lo deliberi all'unanimità il numero dei suoi membri può essere aumentato o diminuito.

§ 3 Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso, debitamente documentato, per eventuali spese sostenute, che dovrà essere autorizzato dal Presidente.

ART. 10

Il Tesoriere

Predisporre, su proposta del Presidente, i bilanci e le operazioni amministrative da sottoporre alla verifica del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

ART. 11

La Segreteria

La segreteria, che preferibilmente viene affidata ad una coppia di sposi, collabora con i Presidenti per la progettazione di tutta l'attività della Associazione.

E' il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.

La segreteria verbalizza le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Presidenza.

E' tenuta ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato della Associazione, per quanto di sua competenza, in qualunque momento gli venga richiesto.



ART. 12

Unità con la gerarchia ecclesiastica

§ 1 L'associazione "Beati Coniugi Luigi e Maria", in quanto Associazione privata di fedeli, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, incoraggiando i propri membri a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici gli stessi pastori.

ART. 13

Fine del rapporto associativo

- § 1 I membri possono abbandonare liberamente l'Associazione.
§ 2 In caso di comprovata irregolarità, i membri possono essere dissociati, con provvedimento motivato dei Presidenti, dall'Associazione o dal Consiglio direttivo di essa, qualora ne siano membri.
§ 3 Contro il provvedimento di cui al comma precedente è possibile il ricorso all'Assemblea dell'Associazione.

ART. 14

Disposizioni patrimoniali

- § 1 Le attività ordinarie dell'Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli associati e di chiunque altro, di contributi pubblici o privati, che sono amministrate dal Tesoriere, su mandato della Presidenza.
§ 2 Tutti i contributi associativi di qualsiasi natura, nonché gli eventuali relativi diritti, sono intrasmissibili sia inter vivos che mortis causa.
§ 3 I Presidenti dell'Associazione predisporranno ogni anno, successivamente all'Assemblea annuale, un rendiconto economico e finanziario dell'attività dell'ente, redatto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il mese di giugno di ciascun anno

ART. 15

Norma transitoria

Gli incarichi indicati nell'art. 10 avranno la durata di anni cinque.
Nella prima esperienza, ad experimentum, tale termine è ridotto ad anni 3.

ART. 16

Scioglimento

§ 1 In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali beni mobili di sua proprietà saranno devoluti alla Diocesi di Pescara-Penne

ART. 17

Dubbi interpretativi

§ 1 Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico.

